

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

LOTTO 5)

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE
DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI
(D&O)**

La presente polizza è stipulata tra

CAV SPA
CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE
SEDE OPERATIVA
VIA BOTTENIGO, 64/A
30175 - MARGHERA (VE)
P.I. 03829590276

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/12/2010
Alle ore 24.00 del :	31/12/2013

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA
RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI
(D&O)**

FRONTESPIZIO DI POLIZZA

La presente copertura è prestata in forma CLAIMS MADE e, pertanto, la garanzia è valida per le Richieste di Risarcimento pervenute all'Assicurato per la prima volta durante la validità del contratto (per Atti Illeciti accaduti entro il periodo di retroattività), in assenza di circostanze note che possono generare una Richiesta di Risarcimento e per sinistri non conosciuti dall'Assicurato al momento di stipula, nei seguenti termini:

Polizza n.

Punto 1. CAV SPA - Via Bottenigo, 64/A - 30175 MARGHERA (VE)
P.I. 03829590276

Punto 2. Periodo di durata della polizza:
Dalle ore 24:00 del 31/12/2010
Alle ore 24:00 del 31/12/2013

Punto 3. (i) **Massimale:**

Per Perdite Pecuniarie	€ 10.000.000,00
Per Costi di Difesa	€ 2.500.000,00

(ii) **Sottolimito:**

Per costi di difesa per inquinamento	€ 300.000,00
--------------------------------------	--------------

Punto 4. Franchigia:
NESSUNA

Punto 5. Premio

Premio netto	€ =====
Tasse	€ =====
Totale	€ =====

Punto 6. Data di continuità:
Controversia giudiziaria in corso e antecedente la data di costituzione.

Punto 7. Estensione Territoriale:
Mondo intero escluso USA/Canada

L'ASSICURATORE

LA CONTRAENTE

.....

.....

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

ART. 2) DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Si precisa che l'attività del broker non verrà remunerata con alcun onere a carico dell'Assicuratore.

ART. 3) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti all'Assicuratore o non accettati dalla stesso possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

ART. 5) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

ART. 6) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

ART. 7) FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Oltre che a mezzo di raccomandata, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telegramma, telex e telefax tramite il Broker sotto indicato.

ART.8) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9) FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Assicurato.

ART 10) STATISTICHE SINISTRI

La Società è tenuta a fornire all'assicurato tramite il Broker sotto indicato le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenzia:

- la controparte,
- gli importi pagati e riservati,
- la tipologia
- lo stato per ciascun sinistro

con frequenza annuale, entro i trenta giorni successivi a partire dalla data di decorrenza della polizza alla scadenza del 31 dicembre di ogni anno, a mezzo tabulato predisposto dalla Compagnia singola o dalla delegataria.

ART. 11) DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza

ART. 12) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 13) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo AON S.p.A.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.

La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.

Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI

In considerazione del premio pagato ed in fede alle dichiarazioni rese, l'Assicuratore concorda quanto segue:

1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A: RESPONSABILITÀ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato, nei limiti del massimale stabilito al punto 3 del Frontespizio di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito a qualsiasi Atto Illecito, reale o presunto, commesso dall'Assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società. La presente copertura non sarà valida nel caso in cui e fino alla misura in cui la Società, abbia indennizzato l'Assicurato.

B: RIMBORSO ALL'AZIENDA

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne la Società, nei limiti del massimale stabilito al punto 3 del Frontespizio di Polizza, per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata per la prima volta, rispetto alla decorrenza della polizza, contro l'Assicurato durante il periodo di durata della polizza in seguito ad Atti illeciti, reali o presunti, commessi dall'Assicurato, anche per il caso di colpa grave, nell'esercizio delle sue rispettive mansioni di Amministratore, Sindaco o Dirigente della Società, ma solo nel caso e nella misura in cui la Società abbia indennizzato, o sia consentito o richiesto a termini di legge alla Società di tenere indenne l'Assicurato della Perdita Pecuniaria.

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni della presente polizza, l'Assicuratore anticiperà i Costi di Difesa derivanti da tali Richieste di Risarcimento prima della loro definizione conclusiva.

2. DEFINIZIONI

2.1 Per Amministratore o Sindaco si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata o eletta quale membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il controllo sulla gestione, del Consiglio di Gestione, del Consiglio di Sorveglianza o del Collegio Sindacale della società e il Direttore Generale. Per Dirigente si intende qualsiasi persona fisica debitamente nominata dalla Società, ma esclusivamente nelle sue funzioni amministrative, di supervisione e/o con deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione. Si precisa che nella Definizione di Dirigente rientra anche la persona preposta alla redazione dei documenti contabili societari in relazione agli obblighi imposti dalla Legge 262/2005.

2.2 Per Assicurato si intende qualsiasi passato, presente o futuro Amministratore, Sindaco e Dirigente della Società e di ogni sua società controllata. La copertura verrà automaticamente estesa a tutti i nuovi Amministratori, Sindaci e Dirigenti dopo la data di inizio di validità della presente polizza. Il termine Assicurato comprenderà altresì

qualsiasi dipendente della società, riconosciuto responsabile quale Amministratore di fatto, la persona designata quale responsabile della sicurezza come indicato dal D.Lgs.81/2008, la persona designata quale responsabile della privacy come indicato dalla Legge n. 675/1996 e s.m.i., qualsiasi membro dell'organismo Collegiale di Vigilanza (come disciplinato dal D. Lgs. 231/2001), purché l'Atto illecito a loro riferibile riguardi l'esercizio di funzioni manageriali e di supervisione. Sono altresì compresi nella definizione di Assicurato i soggetti che ricoprono nella Società analogo ruolo secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione (c.d. D&O).

2.3 Per Assicuratore si intende la Compagnia di Assicurazione.

2.4 Per Atto Illecito si intende qualsiasi infrazione al dovere, abuso di fiducia, negligenza, errore, dichiarazione inesatta o erronea, dichiarazione fuorviante, omissione, inadempimento di doveri derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo, od altri atti commessi, anche se originati da colpa grave, ovvero che si presume siano stati commessi dall'Assicurato, che determini nei loro confronti una Richiesta di Risarcimento.

2.5 Per Contraente si intende la Società specificata al punto 1 del Frontespizio di polizza.

2.6 Per Costi di Difesa si intendono: le parcelle e le spese ragionevoli (compresa qualsiasi cauzione), sostenute con l'autorizzazione scritta dell'Assicuratore e derivanti esclusivamente da indagini, perizia, consulenza tecnica, liquidazione, difesa connessi con qualsiasi richiesta di risarcimento, ma ad esclusione della retribuzione di qualsiasi Assicurato.

2.7 Per Data di Continuità si intende la data specificata al Punto 6 del Frontespizio di polizza ovvero è la data prima della quale è esclusa dalla presente polizza qualsiasi controversia legale in corso.

2.8 Per Paese Common Law si intende qualsiasi paese la cui legislazione sia basata sulla tradizione e gli usi Anglosassoni o le cui decisioni giudiziarie siano condotte sulla base del diritto di Common Law; tali Paesi includono, ma non sono limitati a: Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, EIRE, e qualsivoglia Stato, territorio o relativa suddivisione politica.

2.9 Per Perdite Pecuniarie si intendono le somme per le quali gli Assicurati siano riconosciuti responsabili in relazione ad una o più Richieste di Risarcimento in seguito a sentenza giudiziale od altra pronuncia, giudizio arbitrale, transazione, accordi extragiudiziali, effettuati previo il consenso scritto dell'Assicuratore (ed i costi di difesa inerenti). Per contro la Perdite Pecuniarie non comprendono: multe, ammende e sanzioni pecuniarie civili o penali, qualsiasi forma di risarcimento o indennizzo non compensativi, imposte e qualsiasi somma per la quale l'Assicurato non sia responsabile legalmente, o rischi non assicurabili secondo la legislazione in base alla quale la presente polizza deve essere interpretata. Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali relativi a più di una richiesta di risarcimento contro l'Assicurato ma riconducibili ad un unico atto illecito verranno considerati alla stregua di un'unica perdita.

2.10 Per Periodo di Durata della Polizza si intende il periodo di tempo specificato al Punto 2 del Frontespizio di polizza.

2.11 Per Periodo di Osservazione si intende quel periodo di tempo specificato nell'Estensione 4.3, decorrente dalla data di scadenza della presente polizza, durante il quale potrà essere notificata per iscritto all'Assicuratore qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro l'Assicurato durante detto periodo

di tempo, in seguito a qualsiasi atto illecito commesso prima dell'inizio del periodo di osservazione e comunque coperto dalla presente polizza.

2.12 Per Premio Annuale Intero si intende l'ammontare del premio in vigore immediatamente prima della fine del periodo di durata della polizza.

2.13 Per Richiesta di Risarcimento si intende:

- I. qualsiasi procedimento civile intentato contro un Assicurato, al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
- II. qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, diversa dalla Società o di un assicurato, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi atto illecito specificato;
- III. qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato;
- IV. qualsiasi procedimento stragiudiziale o amministrativo o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi atto illecito specificato commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentatore che sia avviato mediante: (a) la notifica di una complaint (citazione) o di analogo atto processuale; oppure (b) la ricezione o la presentazione di una notice of charges (avviso di incriminazione); oppure
- V. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita a un atto illecito:
 - a. non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui al suddetto punto 2.13(ii), (iii) o (iv); oppure
 - b. nel caso di un'indagine relativa agli affari di un Assicurato e condotta da qualsiasi autorità locale o internazionale che regolamenti specificamente l'offerta, l'acquisto o la vendita di titoli, dopo la notifica a detta assicurato di un mandato di comparizione;

L'espressione richiesta di risarcimento include le richieste di risarcimento avanzate contro un assicurato relative a titoli (a meno di contraria disposizione) e le richieste di risarcimento inerenti a rapporti di lavoro subordinato.

Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo atto illecito saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento.

2.14 Per singolo Atto Illecito si intende un atto illecito, o qualsiasi serie di atti illeciti collegati tra loro, continuati o ripetuti, siano essi commessi dal singolo Assicurato o da più di un Assicurato e siano essi diretti verso una o più persone o coinvolgenti tali persone.

2.15 Per Società si intende la Contraente della polizza ed ogni sua società controllata, così come definita al successivo punto 2.17 del presente articolo.

2.16 Per Società collegata si intende qualsiasi società di cui la Contraente possieda, alla data di decorrenza di validità della polizza, direttamente o indirettamente attraverso una o più Società Controllate, più del 20% ma non più del 50% delle azioni o quote con diritto di voto emesse e circolanti; si precisa, tuttavia, che questa definizione non comprenderà nessuna società che sia quotata su qualsiasi mercato azionario negli Stati Uniti d'America. L'Assicurato avrà il diritto di sottoporre queste società alla valutazione dell'Assicuratore. Tali società potranno essere aggiunte mediante appendice a questa definizione. Tale aggiunta sarà subordinata a ricezione,

valutazione ed accettazione di queste società e soggetta ad un premio addizionale che l'Assicuratore potrà richiedere.

2.17 Per Società controllate si intendono: le società nelle quali la Contraente della polizza, alla data di decorrenza della polizza - direttamente o indirettamente e cioè: tramite una o più delle sue società controllate:

- I. abbia il controllo della composizione del Consiglio di Amministrazione; oppure:
- II. abbia il controllo di più della metà dei voti; oppure:
- III. detenga più della metà del capitale azionario emesso.

La copertura per qualsiasi richiesta di risarcimento contro un qualsiasi Amministratore, Sindaco o Dirigente di qualsiasi società controllata si applicherà esclusivamente per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi durante il periodo in cui tale società poteva definirsi una società controllata della Contraente ai sensi della presente polizza.

2.18 Per Amministratore esterno ("Outside Directorships")

qualsiasi incarico ricoperto da un Assicurato in una organizzazione esterna e/o società partecipata non indicata al punto 1. del frontespizio con la conoscenza ed il consenso esplicito della Società nella/e organizzazioni esterne e/o società partecipate così definite:

- 1) tutti gli enti senza scopo di lucro in cui la Società abbia una rappresentanza degli organi direttivi;
- 2) le Società riportate nel Bilancio Consolidato di CAV SPA.

2.19 Per Titolo si intende qualsiasi nota, titolo a reddito fisso, titolo di credito, obbligazione, cambiale, documento di credito, azione o altro titolo azionario o titolo di debito della Società, compreso qualsiasi certificato di interesse o partecipazione, ricevuta, warrant o altro diritto di sottoscrizione o acquisto, certificato di voto, certificato di deposito ecc. relativi ad uno qualsiasi dei suddetti titoli.

2.20 Per Operazione si intende uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- I. quando la Contraente della polizza si fonde o s'incorpora o vende tutte o la maggior parte delle sue attività a terzi;
- II. quando qualsiasi persona o entità giuridica, individualmente o agendo di concerto acquisisce titoli o quote in circolazione rappresentanti più del 50 per cento dei voti validi per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione della Contraente della polizza, o acquisisce altrimenti i diritti di voto corrispondenti a tale percentuale delle azioni.

2.21 Per Richiesta di risarcimento inerenti a Rapporto di Lavoro subordinato si intende qualsiasi

richiesta di risarcimento o serie di richieste di risarcimento correlate riguardante un dipendente, ex dipendente o potenziale dipendente della Società e emergente da:

- a) qualsiasi effettivo o presunto licenziamento ingiustificato
- b) effettiva o implicita estinzione del contratto o cessazione del rapporto d'impiego
- c) impropria rappresentazione dell'impiego
- d) colpevole omissione di assunzione o di promozione
- e) colpevole deprivazione di opportunità di carriera
- f) ingiustificato provvedimento disciplinare
- g) mancato rilascio di referenze professionali
- h) mancanza nel garantire il ruolo o negligente valutazione del dipendente
- i) qualsiasi tipo di molestie sessuali, razziali, ambientali o rivolte ai disabili (inclusa la presunta realizzazione di vessazioni nell'ambiente di lavoro)

- j) discriminazione illegale, diretta o indiretta, intenzionale o involontaria
 - k) omissione nel predisporre adeguate politiche e procedure per il personale
- 2.22 Per Assicurazione si intende il contratto di assicurazione.
- 2.23 Per Polizza si intende il documento che prova l'Assicurazione
- 2.24 Per Premio si intende la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.
- 2.25 Per Rischio si intende la probabilità che si verifichi il sinistro.
- 2.26 Per Indennizzo si intende la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.
- 2.27 Per Sinistro si intende la richiesta di risarcimento
- 2.28 Per Scoperto si intende la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
- 2.29 Per Franchigia si intende la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
- 2.30.1 Per Sostanza inquinante si intende, a titolo esemplificativo e non limitativo: qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa o termo-irritante o contaminante, compreso fumi, vapori, fuliggine, sostanze acide o alcaline, prodotti chimici e rifiuti. I rifiuti comprendono, tra l'altro, i materiali destinati ad essere riciclati, ricondizionati o bonificati.
- 2.31 Per Spese di Pubblicità si intende: spese, costi ed onorari di Terzi sostenuti da un Assicurato in nome e proprio o della Società per lo studio e la realizzazione di una campagna pubblicitaria in caso venga avanzato un sinistro coperto dalla presente polizza e nel caso in cui tale sinistro sia reso pubblico con qualunque mezzo.
- 2.32 Per Broker la Società Aon S.p.A.

3. ESCLUSIONI

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati:

3.1 derivino da:

- (i) l'effettivo ottenimento di qualsiasi utile o vantaggio personale al quale l'Assicurato non avesse legalmente diritto;
- (ii) utili, realmente ottenuti e di fatto derivanti dall'acquisto o dalla vendita da parte dell'Assicurato di Titoli della Società nel senso di cui alla Sezione 16(b) della legge Securities Exchange Act del 1934 (USA) e relativi emendamenti, o norme simili di qualsiasi legge scritta di uno Stato Federale appartenente agli Stati Uniti d'America;
- (iii) azioni dolose o fraudolente.

Al fine di determinare l'applicabilità delle esclusioni 3.1 (i), (ii) e (iii), gli atti illeciti compiuti da qualsiasi assicurato non saranno attribuiti a nessun altro Assicurato. Tali esclusioni si applicheranno unicamente se saranno comprovate attraverso un qualsiasi procedimento giudiziario, civile o penale, un procedimento amministrativo, attraverso indagini, arbitrati o altre controversie giudiziali nei confronti dell'Assicurato, o attraverso qualsiasi ammissione resa verbalmente o in forma scritta da un Assicurato in un tribunale o al di fuori di esso, purché il comportamento o i comportamenti ai summenzionati (i), (ii) e (iii), sia/siano realmente avvenuto/i.

- 3.2 derivino da fatti denunciati, o dagli stessi atti illeciti o da atti illeciti correlati denunciati o esposti, in una qualsiasi richiesta di risarcimento che sia già stata notificata all'Assicuratore. Oppure derivino da fatti esposti in qualsiasi circostanza della quale sia già stata data notizia ad altro assicuratore in base ad una polizza di cui la presente costituisca un rinnovo, una sostituzione, ovvero il cui contenuto sia stato successivamente recepito in tutto o in parte, direttamente o indirettamente dalla presente polizza;
- 3.3 derivino da qualsiasi controversia legale, in corso o antecedente alla data di continuità delle controversie legali in corso o antecedenti specificate al Punto 6 del Frontespizio di polizza, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;
- 3.4 derivino da qualsiasi atto od omissione posti in essere dagli Assicurati nelle rispettive funzioni di Amministratori, Sindaci o Dirigenti di società od enti diversi dalla Società;
- 3.5 derivino da lesioni fisiche, indisposizione o malattia, decesso o sofferenza psicologica di qualsiasi persona, o danni arrecati a qualsiasi bene materiale, o distruzione di esso, compresa un'azione che lo renda inutilizzabile. In ogni caso qualsiasi Richiesta di Risarcimento attinente a sofferenze psicologiche non sarà esclusa per quanto riguarda le Richieste di Risarcimento inerente a Rapporti di lavoro subordinato;
- 3.6 siano conseguenza di atti illeciti di Amministratori, Sindaci o Dirigenti nella veste di amministratore di qualsiasi fondo pensioni, piano di condivisione degli utili o piano previdenziale aziendale.
- 3.7 siano avanzate in uno dei paesi di Common Law, promosse da o per conto di qualsiasi assicurato oppure dalla società o per conto di essa, fermo restando che la presente esclusione non si applicherà nel caso di:
 - I. una richiesta di risarcimento inerente a rapporti di lavoro subordinato promossa da qualsiasi Assicurato;
 - II. un'azione derivata di azionisti promossa o mantenuta per conto della società senza l'assistenza, l'intervento, l'incoraggiamento o l'attiva partecipazione di qualsiasi Assicurato;
 - III. una richiesta di risarcimento promossa da o per conto della società contro qualsiasi Assicurato tramite indicazione o richiesta scritta o dopo uno specifico voto degli azionisti della società di avanzare tale risarcimento, fermo restando che la presente richiesta di risarcimento sia stata promossa senza l'assistenza, l'intervento, l'incoraggiamento o l'attiva partecipazione di qualsiasi Assicurato contro cui tale richiesta di risarcimento è stata avanzata;
- 3.8 derivino da una richiesta o più richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati che siano direttamente o indirettamente imputabili o in qualunque modo si riferiscano a perdite pecuniarie derivanti dall'esercizio, da parte della Società, da parte di società collegate o degli Assicurati, di specifiche attività operative o professionali, servizi o consulenze resi a terzi, e/o da qualsiasi atto, errore ed omissione relativi a tali servizi o consulenze anche inerenti alla attività della contraente.
- 3.9 In nessun caso l'Assicuratore terrà indenni gli Assicurati qualora le richieste di risarcimento riguardino, derivino, si basino o in qualunque modo coinvolgono direttamente l'effettivo, il presunto o minacciato scarico, dispersione, rilascio o fuoriuscita di Sostanze inquinanti, oppure qualsiasi ordine o richiesta di ricercare o monitorare, bonificare, eliminare, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare Sostanze inquinanti, materiale nucleare o residui nucleari. Resta inteso che la

presente esclusione non si applica ai costi di difesa, fermo il sottolimito specificato all'articolo 3 del Frontespizio di polizza;

- 3.10 adduca, derivi da, sia basata su o sia attribuibile al fatto che gli assicurati o la società non siano riusciti o abbiano omissso di stipulare e/o mantenere un'assicurazione o una copertura adeguata.
- 3.11 l'Assicuratore non sarà tenuto al risarcimento per Perdite Pecuniarie in relazione a richiesta o richieste di risarcimento avanzate contro gli Assicurati da, o per conto di Terzi, azionisti che a qualsiasi titolo e/o causa controllino più del 60% delle quote o azioni sociali, quando tali richiesta/e derivino direttamente o indirettamente da Atti Illeciti di cui tali Terzi sono a conoscenza, o che abbiano approvato o ratificato.
- 3.12 derivino da liti, ispezioni, controversie, circostanze note, indagini o pendenze note o conosciute prima della data di decorrenza della polizza.
- 3.13 si conviene tra le parti che l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per Perdite Pecuniarie derivanti da qualsiasi Richiesta di Risarcimento nei confronti degli Assicurati nel caso in cui l'azione legale o la controversia:
- sia avanzata in una corte costituita negli USA o in Canada;
 - derivi dalle attività della Società negli USA o in Canada;
 - sia relativa a Società Controllate o collegate in USA o Canada.
- 3.14 di comune accordo tra le parti si conviene di escludere dalla presente copertura le società controllate che alla data di decorrenza del rischio abbiano patrimonio netto negativo o per le quali sia in corso, sia nota o sia stata deliberata, una procedura di liquidazione o qualsivoglia altra procedura concorsuale.
- 3.15 di come accordo tra le parti, premesso che ai sensi dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, c.d. Legge Finanziaria 2008, dall'entrata in vigore della stessa "*è nullo il contratto di assicurazione con il quale un Ente pubblico assicuri propri amministratori per l'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile*", si conviene che l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento qualora la Richiesta o le Richieste di Risarcimento avanzate contro gli Assicurati derivino da una Richiesta di Risarcimento conseguente all'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica di Amministratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 59 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 /Legge Finanziaria 2008), e riguardante la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad Enti Pubblici e la responsabilità contabile.
- 3.16 l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per Perdite Pecuniarie derivate da qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti degli Assicurati da parte di altri Assicurati.

4. ESTENSIONI

Tutte le definizioni, condizioni, limitazioni ed esclusioni di questa polizza saranno applicate alle seguenti estensioni:

4.1 Presenza ad indagini ed esami

La presente polizza fornirà inoltre copertura per le parcelle e le spese legali, ragionevoli, sostenute con la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi Amministratore, Sindaco, Dirigente, o

dipendente della Società, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili volti nei confronti della Società.

Se l'Amministratore, il Sindaco, il Dirigente o il dipendente della società ritiene che, in conseguenza di qualsiasi indagine ufficiale, esame, inchiesta o altri procedimenti simili, vi siano delle circostanze che potrebbero, ragionevolmente, dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario notificare all'Assicuratore le circostanze e le ragioni per cui si prevede una richiesta di risarcimento.

Fatto salvo quanto sopra, la copertura prestata in base alla presente estensione 4.1 non includerà oneri, costi o spese attribuibili a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra procedura analoga derivante da un evento che, anziché influire principalmente sulla Contraente, abbia un impatto sul settore in cui la Contraente svolge le sue attività.

Qualora l'amministratore, il dirigente o il dipendente della Società ritenga che, a seguito di tale indagine, interrogatorio, accertamento ufficiale o altra procedura analoga, esistano circostanze che è ragionevole prevedere possano dare origine ad una richiesta di risarcimento, sarà necessario dare avviso scritto all'assicuratore delle circostanze e dei motivi che inducono a prevedere una richiesta di risarcimento, fornendo dettagli esaurienti quanto a date e persone coinvolte in conformità del punto 5.5 delle Condizioni Generali.

Resta inoltre inteso che la massima esposizione totale in aggregato dell'assicuratore per oneri, costi e spese prevista dalla presente estensione è specificamente limitata al 50% del massimale indicato al punto 3 del Frontespizio e con un massimo di Euro 2.000.000,00 ("sottolimito di garanzia"). Tale sottolimito è compreso nel e non aggiunto al massimale aggregato totale di cui al punto 3 del Frontespizio e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore indicata nel Frontespizio.

4.2 Nuove società controllate

La copertura fornita dalla presente polizza si intende estesa a qualsiasi società controllata che venga acquisita o creata per la prima volta dalla contraente dopo la data di decorrenza della presente polizza, a meno che tale società controllata:

- I. sia costituita negli Stati Uniti d'America, o in qualsiasi stato, territorio o possedimento USA;
- II. abbia titoli quotati in una qualsiasi borsa valori o in qualsiasi mercato mobiliare
- III. abbia un attivo totale superiore al 20% dell'attivo totale della società, oppure
- IV. appartenga al settore delle istituzioni finanziarie
- V. abbia patrimonio netto negativo o sia in liquidazione.

Se una società controllata acquisita di recente o neocostituita non soddisfa una o più delle condizioni del suddetto punto 4.2, tale società usufruirà della copertura assicurativa in quanto "società controllata" ai sensi della presente polizza ma soltanto per un periodo di trenta (30) giorni dalla data in cui la contraente ha acquisito o costituito detta società controllata oppure fino alla data di scadenza del periodo di validità della polizza (se tale data è anteriore), a condizione che la contraente versi l'eventuale premio addizionale richiesto dall'assicuratore. L'assicuratore può estendere la copertura agli assicurati di tale società controllata oltre il periodo di trenta (30) giorni, nel caso in cui durante il periodo di trenta (30) giorni la contraente richieda per iscritto all'assicuratore un'estensione di copertura per tale società controllata e la contraente fornisca all'assicuratore dettagli sufficienti a consentirgli di valutare e stimare il suo potenziale aumento del rischio e accetti l'eventuale premio addizionale e le eventuali modifiche di polizza richieste dall'assicuratore in relazione alla nuova società controllata.

La copertura prestata agli assicurati di qualsiasi società controllata è subordinata al pagamento da parte della contraente, entro la data stabilita, dell'eventuale premio addizionale richiesto dall'assicuratore in relazione a tale società controllata.

Salvo diverso accordo formalizzato in un'apposita appendice di polizza, la copertura di qualsiasi richiesta di risarcimento contro un assicurato di una qualsiasi società controllata si applicherà esclusivamente per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi mentre tale entità giuridica può definirsi una società controllata della contraente. Dietro presentazione di una richiesta scritta l'assicuratore può tuttavia decidere, dopo avere valutato e stimato il maggiore rischio corso e previo ricevimento del premio addizionale che l'assicuratore stabilirà, di estendere la copertura assicurativa, mediante appendice scritta, per l'atto illecito o gli atti illeciti commessi prima che la contraente acquisisse la società controllata.

4.3 Periodo di osservazione

Se alla scadenza della presente polizza l'Assicuratore dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare questa polizza, e la Contraente non sottoscrivesse analoga copertura con altro assicuratore, la Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di osservazione pagando l'eventuale premio addizionale:

- (i) 12 mesi senza alcun premio addizionale; oppure:
- (ii) 24 mesi pagando il 30% (per cento) del premio annuale intero; oppure:
- (iii) 36 mesi pagando il 60% (per cento) del premio annuale intero; oppure:
- (iv) 48 mesi pagando il 90% (per cento) del premio annuale intero; oppure:
- (v) 60 mesi pagando il 120% (per cento) del premio annuale intero oppure:
- (vi) 72 mesi pagando il 150% (per cento) del premio annuale intero.

Per fruire del periodo di osservazione, la Contraente deve presentare apposita richiesta, per iscritto, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza, e deve versare l'eventuale premio addizionale entro 30 giorni dalla data di scadenza. Il premio addizionale non è soggetto a rimborso e il periodo di osservazione non può essere annullato.

Se ha luogo una Operazione, la Contraente non avrà diritto ad "acquistare" un periodo di osservazione con le modalità suddette. Tuttavia la Contraente avrà il diritto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza, di richiedere all'Assicuratore l'offerta per un periodo di osservazione di durata sino a 72 mesi. L'Assicuratore offrirà un periodo di osservazione con i termini, le condizioni ed il premio che riterrà opportuni, secondo criteri ragionevoli.

4.4 Eredi, patrimonio e rappresentanti legali

Se un Assicurato muore, perde la capacità giuridica, diviene insolvente o viene dichiarato fallito, la presente polizza viene estesa alle perdite pecuniarie derivante da qualsiasi richiesta di risarcimento presentata e contenente rivendicazioni nei confronti del patrimonio, degli eredi o dei rappresentanti legali dell'Assicurato in relazione a qualsiasi atto illecito commesso da tale Assicurato.

4.5 Responsabilità civile per beni comuni

L'assicuratore risarcirà le perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro il coniuge legittimo di un assicurato durante il periodo di validità della polizza e notificata all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza, a condizione che tale richiesta di risarcimento:

- (a) derivi esclusivamente dal suo stato di coniuge legittimo dell'Assicurato; e
- (b) sarebbe coperta dalla presente polizza qualora fosse avanzata nei confronti di tale Assicurato; e

(c) chieda il risarcimento di danni recuperabile dai beni acquisiti in regime di comunione legale dei beni, o da beni in comproprietà sia dell' Assicurato sia del coniuge legittimo, o dai beni trasferiti dall' Assicurato al coniuge legittimo.

4.6 Amministratori ritirati per fine mandato

Se la Contraente decide di non rinnovare e sostituire la presente polizza con un'altra polizza emessa dall'assicuratore o da qualsiasi altro assicuratore che presti una copertura assicurativa analoga e non viene richiesto alcun periodo di osservazione ai sensi della suddetta Estensione 4.3, sarà garantito ai sensi della presente polizza un periodo di osservazione di 60 mesi successivo alla data di mancato rinnovo della polizza. Durante tale periodo sarà possibile notificare all'assicuratore qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta nei confronti di qualsiasi amministratore che sia cessata dalle sue funzioni per motivi di pensionamento o di naturale scadenza di mandato prima della data di mancato rinnovo della presente polizza e comunicata per iscritto all'assicuratore durante il periodo di validità della polizza ma soltanto in relazione agli atti illeciti commessi da tali Assicurato prima della data del mancato rinnovo e altrimenti coperti ai sensi dei termini e delle condizioni della presente polizza. La presente estensione non è prevista nel caso di una operazione.

4.7 Spese di Pubblicità

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato per le Spese di Pubblicità fino all'importo pari al 15% del limite di risarcimento previsto al punto 3 del frontespizio con il massimo di € 150.000,00 per sinistro. Tale sottolimito è compreso nel e non aggiunto al massimale aggregato totale di cui al punto 3 del Frontespizio e in nessun caso servirà ad aumentare l'esposizione dell'Assicuratore indicata nel Frontespizio.

4.8 Amministratore Esterno (Outside Directorships)

L'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato o la Società per le Perdite Pecuniarie che traggono origine da Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti degli Assicurati, notificati all'Assicuratore durante il periodo di assicurazione o durante il periodo di osservazione di cui al precedente art. 4.3 (quest'ultimo se applicabile), causate da un Atto illecito commesso dagli Assicurati in ognuna delle organizzazioni esterne e/o società partecipate indicate al punto 2.18 delle Definizioni, a condizione che la carica sia stata assunta con il consenso della Società.

La presente estensione non sarà operante per:

- I. le richieste di risarcimento corrisposte dall'organizzazione esterna e/o società partecipata;
- II. le organizzazioni esterne e/o società partecipate costituite e/o abbiano sede negli U.S.A. e/o in Canada;
- III. le organizzazioni esterne e/o società partecipate che all'inizio del periodo di assicurazione abbiano un patrimonio netto negativo.

L'Assicuratore si obbliga a tenere in copertura anche le nuove cariche di Amministratore Esterno dalla data di nomina, a condizione che tali cariche siano comunicate all'Assicuratore entro 60 giorni dalla nomina.

4.9 Richieste di Risarcimento inerente a Rapporti di Lavoro

La presente polizza viene estesa al pagamento delle Perdite Pecuniari degli Assicurati che derivino da una qualsivoglia Richiesta di Risarcimento inerenti a Rapporto di lavoro (con la Società), avanzate nei confronti degli Assicurati per la prima volta durante il periodo della polizza per Atti Illeciti commessi dagli Assicurati, subordinatamente a termini, condizioni ed esclusioni del presente articolo e della polizza.

Ai soli fini della presente estensione la definizione di Assicurato viene estesa a tutti i dipendenti della Società.

5. CONDIZIONI PARTICOLARI

5.1 Dichiarazioni contenute nel questionario:

Garantendo la copertura a qualsiasi Assicurato, l'Assicuratore tiene conto del questionario e dei dettagli in esso contenuti assieme agli allegati, dati finanziari della società ed altre informazioni fornite o richieste (se questa polizza è un rinnovo di una precedente polizza emessa dall'Assicuratore, allora l'Assicuratore potrà tener conto delle informazioni presentate per la precedente polizza). Tali documenti, dichiarazioni, dettagli, allegati ed informazioni sono le basi per la copertura e saranno considerati parte integrante di questa polizza.

In relazione alle dichiarazioni e ai dettagli contenuti nel questionario, nessuna dichiarazione fatta da un qualsiasi Assicurato o informazione di cui un qualsiasi Assicurato è in possesso sarà imputabile a qualsiasi altro Assicurato, ove si debba stabilire se una qualsiasi richiesta di risarcimento presentata nei confronti di tale altro Assicurato sia oggetto di copertura assicurativa.

5.2 Variazioni del rischio durante il periodo di durata della polizza

(i) Se, durante il periodo di durata della polizza, ha luogo un'Operazione, la copertura fornita in base alla presente polizza si applicherà esclusivamente agli atti illeciti commessi prima della data effettiva della Operazione

(ii) Qualora, durante il periodo di durata della polizza, la Società decidesse di fare un'offerta al pubblico dei propri titoli nell'ambito di una qualsiasi giurisdizione o modificasse il precedente status di quotazione, in tal caso, non appena le informazioni divengano di dominio pubblico, la Società fornirà all'Assicuratore il prospetto informativo o la dichiarazione di offerta, affinché l'Assicuratore possa valutare l'aumento di esposizione al rischio che ne deriva; inoltre l'Assicuratore avrà il diritto di apportare modifiche ai termini ed alle condizioni di questa polizza e/o far pagare un premio addizionale che rispecchi l'aumento della esposizione al rischio.

Su richiesta della Contraente, prima dell'annuncio al pubblico dell'offerta di tali titoli, l'Assicuratore valuterà l'aumento dell'esposizione al rischio e comunicherà le necessarie modifiche da apportare alle condizioni di polizza ed il relativo premio addizionale. In questo caso, e dietro richiesta della Contraente, l'Assicuratore sottoscriverà con la Contraente un accordo di confidenzialità relativo a qualsiasi informazione relativa all'offerta dei titoli in questione.

Se la Società non dovesse fornire all'Assicuratore le informazioni necessarie alla nuova valutazione del rischio in relazione all'offerta di titoli, qualsiasi richiesta di risarcimento collegata direttamente o indirettamente all'offerta di titoli, si intenderà esclusa.

5.3 Massimali

Il massimale specificato al Punto 3 del Frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile per tutte le perdite pecuniarie, derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate contro tutti gli Assicurati in base a tutte le coperture della presente polizza. Il massimale per il periodo di osservazione sarà parte del massimale totale per il periodo di polizza e non in aggiunta ad esso. I costi di difesa sono entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza e sono da intendersi in eccesso al massimale di cui al Punto 3 del Frontespizio di polizza.

5.4 Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento

- (i) La notifica di una richiesta di risarcimento o di circostanze che possono dar luogo ad una richiesta di risarcimento deve essere trasmessa per iscritto all'Assicuratore tramite il Broker indicato entro 30 giorni da quando l'Ufficio Assicurazioni dell'Assicurato/Contraente ne è venuto a conoscenza. Se la comunicazione viene inviata per posta, la data di spedizione sarà considerata come data di comunicazione e ne costituirà prova.
- (ii) L'Assicurato dovrà, come condizione per l'insorgere delle obbligazioni dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena possibile, rispettando comunque la tempistica di cui al precedente punto (i), una comunicazione scritta all'Assicuratore in cui lo informa di qualsiasi richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato:
 - (a) in qualsiasi momento durante il periodo di durata della polizza o durante il periodo di osservazione;

oppure:

 - (b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza o del periodo di osservazione, a condizione che di tale richiesta o tali richieste di risarcimento venga data notizia entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale richiesta o tali richieste di risarcimento sono state presentate per la prima volta contro un Assicurato.
- (iii) Se, durante il periodo di durata della polizza o il periodo di osservazione, viene trasmessa all'Assicuratore - conformemente ai termini e le condizioni di questa polizza - una comunicazione scritta in cui lo si informa di una richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato, qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da fatti denunciati nella richiesta di risarcimento precedentemente trasmessa all'Assicuratore o denunciante un unico atto illecito che è lo stesso atto illecito denunciato nella richiesta di risarcimento precedentemente notificata o è correlato ad esso, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa la prima comunicazione.
- (iv) Se, durante il periodo di durata della polizza o il periodo di osservazione, l'Assicurato viene a conoscenza di fatti e circostanze in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una richiesta di risarcimento contro un Assicurato, e trasmette una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo dei suddetti fatti e circostanze e spiegandogli i motivi per cui si prevede che venga presentata una richiesta di risarcimento, con tutti i dettagli relativi a tali fatti e circostanze, alle date ed alle persone coinvolte, qualsiasi richiesta di risarcimento che venga successivamente presentata contro un Assicurato e notificata all'Assicuratore, derivante da tali circostanze o denunciante un qualsiasi atto illecito che sia lo stesso atto illecito denunciato o implicato da queste circostanze, o sia correlato a tale atto, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata all'Assicuratore alla data in cui è stata trasmessa per la prima volta la notifica delle circostanze.

5.5 Anticipo dei costi di difesa

L'Assicuratore anticiperà all'Assicurato od alla Società i costi di difesa previsti da tutte le coperture fornite dalla presente polizza prima della definizione conclusiva della richiesta di risarcimento qualunque essa sia.

Le somme anticipate dall'Assicuratore verranno restituite all'Assicuratore dalla Società o dall'Assicurato, separatamente e nei limiti dei rispettivi interessi, nel caso che - e nella misura in cui - la Società e l'Assicurato non abbiano diritto al pagamento della perdita in base ai termini e alle condizioni di questa polizza.

Nel caso in cui - e nella misura in cui - alla società sia stato permesso o imposto di risarcire l'Assicurato ma la società, per una qualsiasi ragione, non l'abbia fatto, l'Assicuratore anticiperà all'Assicurato tutti i costi di difesa per conto della società.

5.6 Modalità di conduzione della difesa

L'Assicurato ha il diritto ed il dovere di difendersi contro qualsiasi richiesta di risarcimento e di contestarla. L'Assicuratore avrà il diritto di cooperare in modo efficace con l'Assicurato alla difesa ed alla composizione extragiudiziale di qualsiasi richiesta di risarcimento che si preveda ragionevolmente che debba coinvolgere l'Assicuratore, ad esempio, in via meramente esemplificativa e non limitativa, la cooperazione efficace nella negoziazione di un accordo extragiudiziale con la controparte.

E' condizione per l'insorgere della responsabilità dell'Assicuratore per perdite pecuniarie derivanti da una richiesta di risarcimento, il fatto che l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, non aderisca ad alcuna richiesta di danni e non si accoli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. L'approvazione da parte dell'Assicuratore non potrà essere negata senza ragione, purché all'Assicuratore sia effettivamente stato concesso di associarsi totalmente nella difesa e nella negoziazione di transazioni relative a qualsiasi Richiesta di Risarcimento al fine di raggiungere una decisione su basi di ragionevolezza.

La società e l'Assicurato coopereranno con l'Assicuratore senza riserve e gli forniranno tutte le informazioni che potranno essere loro richieste ragionevolmente (ciò costituisce condizione sospensiva ai fini della responsabilità dell'Assicuratore per la perdita derivante dalla richiesta di risarcimento). Nel caso che nasca una controversia tra l'Assicuratore e l'Assicurato in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio o impugnare un provvedimento, né la società né l'Assicurato saranno obbligati ad opporsi al procedimento giudiziario, a meno che ciò venga deliberato da un arbitro (che verrà scelto di comune accordo). I costi dell'arbitro saranno a carico dell'Assicuratore.

5.7 Ripartizione del danno

- (i) L'Assicuratore non ha alcuna obbligazione in base alla presente polizza in relazione ai costi di difesa sostenuti dalla società, o a qualsiasi sentenza emessa contro la società o qualsiasi accordo extragiudiziale stipulato dalla società, o alcuna obbligazione in merito al risarcimento di perdite derivanti da qualsiasi responsabilità legale che la società ha nei confronti del terzo ricorrente. Di conseguenza, in relazione a:
 - (a) i costi di difesa sostenuti da;
 - (b) qualsiasi composizione extragiudiziale congiunta effettuata da; e/o:
 - (c) qualsiasi sentenza, passata in giudicato, di condanna per responsabilità solidale contro:

la società e qualsiasi Assicurato, la società e l'Assicurato e l'Assicuratore si impegnano ad adoperarsi al meglio delle loro possibilità per un'equa e corretta ripartizione degli importi tra la società e l'Assicurato e l'Assicuratore, tenendo conto delle rispettive esposizioni legali e finanziarie e dei relativi benefici ottenuti dall'Assicurato e dalla società.

- (ii) Nel caso in cui una qualsiasi richiesta di risarcimento coinvolga sia rischi coperti dalla polizza che rischi non coperti, i costi di difesa ed i costi connessi con sentenze di condanna e/o accordi extragiudiziali verranno ripartiti in modo equo e corretto tra la società, l'Assicurato ed Assicuratore, tenendo conto delle relative esposizioni legali e finanziarie attribuibili alle materie coperte ed alle materie non coperte in base alla presente polizza.
- (iii) Nel caso in cui non si riesca a raggiungere un accordo in merito all'importo dei costi di difesa che, in base alla presente polizza, devono essere anticipati all'Assicurato, l'Assicuratore anticiperà una somma pari all'importo che l'Assicuratore stesso dichiarerà essere equo e corretto, finché non venga raggiunto un accordo per una cifra differente, o non venga stabilita una cifra differente in base alle disposizioni di questa polizza ed alle leggi applicabili.

5.8 Surrogazione

Nel caso di un qualsiasi pagamento effettuato in base a qualsiasi articolo della presente polizza, l'Assicuratore subentrerà all'Assicurato, per l'importo di tale pagamento, per quanto riguarda tutti i suoi diritti di recupero; inoltre l'Assicurato firmerà tutti documenti richiesti e farà tutto quanto è necessario per assicurare e preservare tali diritti, compresa la firma dei documenti necessari a consentire all'Assicuratore di sostenere efficacemente le proprie tesi in tribunale a nome dell'Assicurato.

5.9 Altra Assicurazione

A meno che ciò non sia in contrasto con la legge, qualsiasi assicurazione fornita da questa polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile.

5.10 Avviso e Autorità

Fatto salvo quanto previsto in qualsiasi articolo della polizza, la Contraente della polizza conviene che agirà per conto di tutti gli Assicurati per quanto riguarda: il pagamento ed il ricevimento della notifica di richieste di risarcimento o di una risoluzione, il pagamento dei premi ed il ricevimento di qualsiasi premio rimborsabile in base a questa polizza, la negoziazione, il ricevimento e l'accettazione di appendici e l'invio ed il ricevimento di qualsiasi comunicazione prevista da questa polizza. Gli Assicurati convengono che in questi casi la Contraente della polizza agirà per loro conto.

5.11 Cessione

I cambiamenti, le modifiche o la cessione di un diritto derivante dalla presente polizza non saranno efficaci a meno che non vengano effettuati mediante un'appendice scritta allegata alla polizza, firmata da un dipendente autorizzato dell'Assicuratore.

5.12 Scelta della legge applicabile

Qualsiasi interpretazione di questa polizza relativa alla sua costruzione giuridica, validità o efficacia verrà effettuata, ove non stabilito diversamente, conformemente con le leggi dello Stato Italiano.

L'ASSICURATORE

LA CONTRAENTE

.....

.....

ATTENZIONE

La presente polizza prevede l'obbligo di emissione da parte della Società assicuratrice, su specifica richiesta degli interessati, di una copertura assicurativa collegata per la Responsabilità Amministrativa ed Amministrativa Contabile, alle condizioni standard previste dalla Società assicuratrice stessa per analoghe coperture e ferme le seguenti condizioni particolari;

1. Polizza collettiva tra tutti gli assicurati persone fisiche che intendessero aderire tra quelli previsti dalla polizza D&O di riferimento;
2. Massimale € 2.000.000,00 disaggregato dalla polizza base D&O di riferimento ma in aggregato tra tutti gli assicurati di cui al precedente punto 1.;
3. Premio annuo lordo aggiuntivo di € 2.000,00 indipendentemente dal numero delle persone assicurate;
4. Nel caso di un solo assicurato il Premio annuo lordo aggiuntivo sarà di € 800,00 a fronte di un massimale di € 1.000.000,00;
5. Nel caso di due soli assicurati il Premio annuo lordo aggiuntivo sarà di € 1.600,00 (€ 800,00 cadauno) a fronte di un massimale aggregato di € 1.500.000,00;
6. Il Premio aggiuntivo sarà essere posto a carico delle singole persone fisiche che intendessero aderire tra quelli previsti dalla polizza D&O di riferimento.